



Domani Sicuro Plus

FONDO PENSIONE.
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO
ISCRITTO ALL'ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 5068.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI



DOMANI SICURO PLUS

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE ISCRITTO ALL'ALBO
TENUTO DALLA COVIP AL N. 5068

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ed. 3/2020 - Tar. ITAPIPDSP1 – ITAPIPDSP3

Parte I - Oggetto e conclusione del contratto

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto - che costituisce Forma Pensionistica Individuale ai sensi dell'art. 13 del Decreto - a fronte del pagamento di un contributo ricorrente prevede la corresponsione all'Aderente:

- di una prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 12;
- di una rendita vitalizia nella misura e secondo le modalità previste al successivo art. 13. La rendita verrà corrisposta al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione complessiva a forme pensionistiche complementari.

La durata contrattuale è convenzionalmente divisa in due periodi:

1. il periodo di differimento ("fase di accumulo"), limitato ad un numero di anni prestabilito definito dall'età pensionabile, nel quale avviene l'accumulo della prestazione determinato dal pagamento dei contributi e dalla maturazione degli interessi;
2. il periodo immediatamente successivo ("fase di erogazione"), nel quale l'Aderente percepisce la rendita derivante dal capitale accumulato nel primo. Quest'ultimo periodo è vitalizio.

La modalità di valorizzazione del capitale durante la fase di accumulo è descritta all'art. 7 (per la parte dei contributi investiti nella Gestione Interna Separata "Prefin Futuro") e all'art. 8 (per la parte dei contributi investiti nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro").

La modalità di rivalutazione della rendita in pagamento, durante la fase di erogazione, è descritta all'art. 14.

Nel caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza della fase di accumulo, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati un capitale determinato nella misura e secondo le modalità stabilite all'art. 15.

Durante la fase di accumulo è ammessa la possibilità di effettuare anche versamenti aggiuntivi in qualunque momento successivo ai primi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, come previsto all'art. 6. È inoltre consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile (prolungamento della fase di accumulo) con le modalità ed i limiti stabiliti all'art. 11.

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Aderente

La Società emette il contratto di assicurazione in base alle dichiarazioni rese dall'Aderente nel Modulo di Adesione e negli eventuali allegati. Tali dichiarazioni devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della data di scadenza del contratto, della sua durata e delle somme dovute dalla Società.

Art. 3 - Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si intende concluso nel momento in cui la Società rilascia all'Aderente la polizza, o l'Aderente riceve per iscritto comunicazione di assenso della Società. La lettera di conferma verrà inviata da Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 30 giorni dalla ricezione del Modulo di Adesione, compilato in ogni sua parte.

Concluso il contratto, le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento del primo contributo, o del giorno di decorrenza indicato nel Piano Individuale Pensionistico se successivo.

Art. 4 - Revocabilità dell'adesione

L'Aderente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria adesione. Per l'esercizio della revoca l'Aderente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

Italiana Assicurazioni S.p.A. - Via Traiano, 18 - 20149 Milano

contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione e la dichiarazione di revoca. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà all'Aderente il contributo da questi eventualmente corrisposto.

Art. 5 - Diritto di recesso dell'Aderente

L'Aderente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al medesimo indirizzo indicato all'articolo precedente, ed allegando l'originale del Piano Individuale Pensionistico con eventuali appendici.

La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà all'Aderente - previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici - un importo calcolato come di seguito:

1. Per la parte di contributo investita nella Gestione Interna Separata "Prefin Futuro":

L'intero importo del contributo conferito.

2. Per la parte di contributo investita nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro":

Il controvalore del contributo conferito. Il calcolo di tale controvalore, ed il giorno di riferimento considerato per la sua valorizzazione ai fini della determinazione dell'importo da restituire all'Aderente, farà riferimento alla data di ricezione della domanda di recesso da parte della Società, così come dettagliatamente specificato all'art. 8, comma c).

La Società avrà diritto di trattenere dalla somma così determinata le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate all'art. 19.a) delle presenti Condizioni generali di contratto.

Qualora, tuttavia, il Modulo di Adesione venga sottoscritto fuori dalle Sedi dei soggetti incaricati del collocamento del Fondo Pensione "Domani Sicuro Plus", l'efficacia dell'adesione è sospesa per 7 giorni entro i quali l'Aderente può recedere dal contratto, senza spese né corrispettivo alcuno.

Parte II - Contributi

Art. 6 - Contributi

a) Contributo da corrispondere

Il contributo dovuto per il presente piano pensionistico è di tipo ricorrente; esso viene preliminarmente indicato nel suo ammontare annuo al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e corrisposto ogni anno. L'Aderente ha tuttavia la possibilità di corrispondere il contributo anche in rate semestrali, trimestrali o mensili, suddivise nel corso dell'anno senza applicazione di interessi dovuti alla rateazione, così come può procedere al versamento di contributi aggiuntivi, alla sola condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. I lavoratori dipendenti possono contribuire conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. I lavoratori dipendenti che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, nei casi previsti dal Decreto, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso. Qualora il lavoratore intenda contribuire al presente Piano Individuale Pensionistico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Piano nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Ogni contributo, al netto delle spese indicate all'art. 19, comma a.1), darà origine ad un capitale iniziale che, successivamente valorizzato con i criteri descritti agli art. 7 ed 8, costituirà al termine della fase di accumulo l'importo maturato che potrà essere convertito in rendita vitalizia con le modalità descritte all'art. 13.

b) Modifica dell'importo del contributo

L'Aderente ha la facoltà di modificare, sia in aumento che in diminuzione - azzeramento compreso, punto d) seguente - l'importo annuale del contributo (con esclusione, per i lavoratori dipendenti, della quota di TFR eventualmente conferito). Tale modifica avrà effetto dalla prima decorrenza annuale del Piano Individuale Pensionistico successiva alla richiesta scritta da inviare alla Società almeno 60 giorni prima della ricorrenza stessa.

c) Modifica della rateazione del contributo

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, l'Aderente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Società, almeno 60 giorni prima della ricorrenza stessa.

d) Sospensione e riattivazione dei contributi

L'Aderente ha la facoltà di sospendere i versamenti, senza alcuna penalizzazione, su esplicita richiesta scritta da presentare alla Società almeno 60 giorni prima della data di scadenza della rata dalla quale intende interrompere il pagamento, fermo restando per i lavoratori dipendenti l'obbligo al versamento del TFR maturando eventualmente conferito. Il contratto rimane in vigore a tutti gli effetti per la posizione individuale maturata in relazione ai contributi già corrisposti e alle eventuali quote di TFR che continueranno a confluire.

In qualsiasi momento successivo alla sospensione, l'Aderente, con le stesse modalità e tempi indicati per la sospensione, può riprendere il pagamento dei contributi.

e) Modalità di versamento del contributo

L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione con le modalità descritte all'art. 9.

Il Fondo Pensione "Domani Sicuro Plus" contiene due diversi comparti in cui è possibile investire - anche contemporaneamente, con ripartizione da indicare nel Modulo di Adesione - i contributi:

1. La Gestione Interna Separata "Prefin Futuro";

2. Il Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro".

In allegato alle presenti Condizioni generali di contratto viene riportato il Regolamento sia della Gestione Separata sia del Fondo Interno: entrambi i Regolamenti costituiscono parte integrante delle Condizioni generali di contratto stesse.

La parte di contributo che viene eventualmente investita nel primo comparto darà luogo, al netto delle spese indicate all'art. 19, ad un capitale iniziale che verrà successivamente rivalutato con le modalità previste all'art. 7.

La parte di contributo che viene eventualmente investita nel secondo comparto darà luogo all'accredito di quote del Fondo Interno con le modalità descritte all'art. 8.b).

È facoltà dell'Aderente, inoltre, lasciare alla Società il compito di suddividere annualmente i contributi, ed il patrimonio accumulato, nella proporzione più opportuna in funzione degli anni rimanenti rispetto alla data di pensionamento prevista con l'obiettivo di graduare nel tempo il livello di rischio dell'investimento. Le modalità di applicazione di questo automatismo, che deve essere esplicitamente richiesto nel Modulo di Adesione, sono riportate al successivo art. 9.

Il pagamento del primo premio, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato

direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con:
- bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN IT28B0313801000000013167960, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino - indicando come causale: **NUMERO DI PROPOSTA / COGNOME ADERENTE.**

- assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità.

I premi ricorrenti successivi possono essere versati tramite due modalità:

- direttamente all'intermediario con le modalità sopraindicate per il versamento del primo premio;
- tramite procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi del primo trimestre.

Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Parte III - Impiego dei contributi e gestione delle risorse

Art. 7 - GESTIONE INTERNA SEPARATA "PREFIN FUTURO"

a) Rivalutazione del Capitale durante la fase di accumulo

Le prestazioni derivanti dai contributi investiti nella Gestione Interna Separata "PreFin Futuro" si incrementano ogni anno per tutta la durata della fase di accumulo grazie alla rivalutazione derivante dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato questo comparto del Piano Individuale Pensionistico. A tale fine Italiana Assicurazioni S.p.A. gestirà attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

b) Misura del rendimento e della rivalutazione

Italiana Assicurazioni S.p.A. dichiara entro il 1° marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire al capitale assicurato, ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario complessivo realizzato dalla Gestione Interna Separata "PreFin Futuro" - di cui al punto j) del Regolamento allegato - un valore di base pari a 1,3 punti percentuali. Tale valore, trattenuto dalla Società, cresce di un importo pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata "PreFin Futuro" superiore al 4%.

Esempio:

Rendimento lordo Gestione Separata "PreFin Futuro"	Valore trattenuto dalla Società
Fino al 4,99%	1,3
Dal 5,00% al 5,99%	1,4
Dal 6,00% al 6,99%	1,5
.....

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così determinato. Nel caso in cui il rendimento netto definito con le modalità sopra descritte risultasse inferiore allo 0,1%, la Società applicherà comunque un tasso di rivalutazione pari allo 0,1%, tasso che costituisce pertanto la garanzia minima di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale, fatto salvo il disposto dell'art. 20.1, comma b).

c) Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale complessivo rivalutato sarà determinato con effetto 31 dicembre di ogni anno, sommando al capitale complessivo in vigore alla fine del periodo annuale precedente, un importo ottenuto moltiplicando quest'ultimo capitale per la misura della rivalutazione fissata a norma del punto b).

Per "capitale complessivo" si intende la somma di tutti i capitali, originati dai contributi versati nella Gestione Separata fino al 31 dicembre precedente la ricorrenza della rivalutazione, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I capitali accreditati con versamenti effettuati nel corso dell'anno, compresi eventuali versamenti aggiuntivi e quelli derivanti dal trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, verranno allineati mediante rivalutazione "pro-rata temporis", nel regime dell'interesse composto, in funzione di ogni singola data di versamento.

La rivalutazione del capitale si intende acquisita di diritto nel Piano Individuale Pensionistico e quindi il Piano stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi aumentati importi. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato per iscritto all'Aderente.

d) Rivalutazione del capitale in caso di esercizio di prerogative individuali

In caso di liquidazione per scadenza, trasferimento, riscatto, o qualunque altra causa prevista dal Decreto, in data non coincidente con quella di effetto della rivalutazione, la Società riconosce comunque il rendimento, con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione, calcolato per il rateo di competenza.

e) Rivalutazione del capitale successivamente alla liquidazione di un riscatto parziale

La liquidazione di una parte del capitale disponibile comporta la diminuzione del capitale complessivamente maturato per un valore pari a quello lordo liquidato, con effetto dalla data di liquidazione.

Il capitale maturato alla successiva rivalutazione annuale, pertanto, sarà pari al capitale, rivalutato con le medesime modalità previste al punto c), diminuito di un importo pari al capitale lordo liquidato, rivalutato per il periodo intercorrente tra la data di liquidazione e quella di rivalutazione.

f) Costi a carico del Fondo

Nell'ipotesi di investimenti in O.I.C.R. alternativi, diversi da quelli collegati, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare il 2,00% ed eventuali commissioni di overperformance non potranno superare il 25,00%.

Art. 8 - FONDO INTERNO "ITALIANA PREVIDENZA FUTURO"

a) Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote della Linea di Investimento del Fondo viene determinato settimanalmente, con riferimento ai valori di mercato del venerdì di Borsa aperta o all'ultimo valore di mercato disponibile, e pubblicato giornalmente sul sito Internet della Società <http://www.italiana.it/>. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della Linea per il numero delle quote in cui la stessa Linea è ripartita. Il patrimonio netto della Linea viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della Linea, al netto di tutte le passività, quali indicate all'art. 11 del Regolamento del Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro".

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili (Esempio: azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).

Il calcolo del valore unitario della quota viene comunque effettuato, con la medesima procedura sopra descritta, anche alla fine di ciascun mese, nell'ultimo giorno lavorativo utile, allo scopo di determinare la posizione individuale a tale data. Il relativo valore - che è pubblicato sul sito della Società <http://www.italiana.it/> - non viene pertanto utilizzato né per la conversione in quote dei contributi, né per la valorizzazione degli importi liquidabili o per i casi di riallocazione delle risorse.

b) Giorno di riferimento per l'investimento e Attribuzione delle quote

La Società provvede all'investimento di tutti i contributi pervenuti e conferiti al Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro" mediante acquisto di quote della Linea di investimento presente nel Fondo; il numero delle quote attribuito verrà determinato dividendo il contributo, al netto dei costi specificati all'art. 19, comma a.1), per il valore unitario della quota della Linea di Investimento stessa.

Fermo restando i mezzi di pagamento previsti, descritti all'art. 6, comma e), il "giorno di riferimento" considerato per la valorizzazione delle quote sarà:

- a) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da lunedì a mercoledì, estremi compresi: il venerdì della medesima settimana;
 - b) Caso di accrediti pervenuti nei giorni da giovedì a domenica: il venerdì della settimana immediatamente successiva.
- Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte con orari normali di negoziazione.

In caso di acquisto di nuove quote, la Società invierà all'Aderente una lettera di ratifica contenente:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- l'indicazione del contributo lordo versato e di quello investito;
- il numero di quote attribuite a fronte del pagamento del contributo, e il corrispondente valore della quota.

c) Giorno di riferimento per il disinvestimento ed importo disponibile

Il disinvestimento viene effettuato considerando, come giorno di riferimento, il primo venerdì successivo alla ricezione, da parte della Società, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione. A questo riguardo farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Posta della Società.

L'importo disponibile, relativo al Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro", sarà pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, valutato nel giorno di riferimento.

Alla scadenza della fase di accumulo del contratto, la posizione individuale maturata, relativa alle componenti di contributo investite nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro", viene determinata quale controvalore delle quote accreditate, valutato nel primo venerdì successivo alla data di scadenza stessa.

Data la natura dell'investimento in questo comparto, la prestazione non è predeterminata, ma definita in base al controvalore delle quote; pertanto potrà essere anche inferiore ai contributi complessivamente versati.

Qualora il venerdì di riferimento indicato dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, sarà considerato il primo giorno successivo di Borse aperte, con orari normali di negoziazione.

d) Mancata valorizzazione

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote, i pagamenti della Società, relativi alla componente della posizione individuale investita nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro", vengono rinviati fino a quando la valorizzazione si renda nuovamente disponibile.

Art. 9 - Operazioni di Riallocazione

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, l'Aderente ha facoltà di effettuare operazioni di riallocazione della posizione individuale trasferendo tutto o parte del proprio patrimonio da un comparto (Gestione Interna "PrefinFuturo" o Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro") all'altro.

È anche possibile, in via alternativa, richiedere la modifica della sola ripartizione del contributo investito nei due comparti, lasciando inalterata la composizione del patrimonio. Per l'esercizio delle suddette facoltà l'Aderente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a:

Italiana Assicurazioni S.p.A.- Via Traiano, 18 - 20149 Milano contenente gli elementi identificativi del Modulo di Adesione e la richiesta di riallocazione, o di variazione delle quote di contributo da investire, con l'indicazione delle nuove percentuali di ripartizione del proprio patrimonio e/o del contributo tra i due comparti. L'operazione di riallocazione viene effettuata:

a) Trasferimento dal comparto Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro":

disinvestendo tutte o parte delle quote accreditate e reinvestendole nella Gestione Interna "PrefinFuturo". Il giorno di riferimento per il disinvestimento è quello indicato al precedente art. 8. c). Nel medesimo giorno il controvalore

delle quote sarà reinvestito nell'altro comparto. La valorizzazione dell'importo da trasferire verrà effettuata sulla base del valore unitario delle singole quote, rilevato nel giorno di riferimento.

b) Trasferimento dal comparto Gestione Interna Separata "Prefin Futuro":

sottraendo dal capitale maturato nella Gestione Interna, valutato alla data di ricezione della richiesta con i criteri definiti al precedente art. 7, l'importo richiesto. Tale valore sarà reinvestito nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro" sulla base del valore unitario delle singole quote rilevato nel primo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta.

In caso di riallocazione, i versamenti contributivi successivi, compresi eventuali contributi aggiuntivi e trasferimenti da altre forme previdenziali, verranno suddivisi tra i due comparti sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa esplicita disposizione dell'Aderente.

Ad operazione di riallocazione avvenuta, la Società invierà all'Aderente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente:

- numero delle quote rimborsate, o di quelle attribuite;
- percentuali di ripartizione attive sia del patrimonio che dei contributi;
- il valore complessivo dell'importo disinvestito e successivamente reinvestito;
- il nuovo valore complessivo di ciascun comparto.

L'operazione di riallocazione viene effettuata a titolo gratuito purché non più di una volta per ogni anno assicurativo. Per "anno assicurativo" si intende il periodo di tempo intercorrente tra due successivi anniversari della decorrenza del contratto. Eventuali ulteriori richieste di riallocazione effettuate nel medesimo anno saranno eseguite con l'addebito di Euro 50,00 ciascuna, trattenuto dall'importo riallocato.

Art. 10 - Profilo di "Ciclo di Vita"

Qualora l'Aderente abbia scelto, all'atto dell'adesione al PIP, un profilo di investimento predefinito ("Profilo di Ciclo di Vita"), sarà la Società che provvederà automaticamente alla riallocazione del patrimonio ed al riparto dei contributi versati, secondo le percentuali indicate nella Tabella riportata di seguito, ridefinendo eventualmente le relative quote di patrimonio e di contributi futuri investiti nella Gestione Interna "Prefin Futuro" e nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro" (vedi precedente art. 9 per le modalità di riallocazione).

Anni Residui	Gestione "Prefin Futuro"	Fondo "Italiana Previdenza Futuro"	Anni Residui	Gestione "Prefin Futuro"	Fondo "Italiana Previdenza Futuro"
>= 34	10,00%	90,00%	17	40,00%	60,00%
33	10,00%	90,00%	16	40,00%	60,00%
32	10,00%	90,00%	15	50,00%	50,00%
31	10,00%	90,00%	14	50,00%	50,00%
30	10,00%	90,00%	13	50,00%	50,00%
29	20,00%	80,00%	12	60,00%	40,00%
28	20,00%	80,00%	11	60,00%	40,00%
27	20,00%	80,00%	10	70,00%	30,00%
26	20,00%	80,00%	9	75,00%	25,00%
25	20,00%	80,00%	8	80,00%	20,00%

24	30,00%	70,00%	7	85,00%	15,00%
23	30,00%	70,00%	6	90,00%	10,00%
22	30,00%	70,00%	5	95,00%	5,00%
21	30,00%	70,00%	4	100,00%	0,00%
20	30,00%	70,00%	3	100,00%	0,00%
19	40,00%	60,00%	2	100,00%	0,00%
18	40,00%	60,00%	1	100,00%	0,00%

Per “anni residui” si intende il numero di anni mancanti all’età pensionabile.

La riallocazione delle disponibilità e la ripartizione dei contributi è tipicamente variabile in funzione degli anni rimanenti rispetto alla data di pensionamento prevista; tale riparto verrà pertanto automaticamente aggiornato ogni anno, salvo diversa esplicita disposizione dell’Aderente, ridistribuendo gradualmente il patrimonio verso una configurazione di rischio via via meno elevata.

La prevista informativa annuale - che la Società invierà all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno - riporterà le nuove aliquote di ripartizione previste per quell’anno. L’Aderente avrà 60 giorni di tempo per richiedere alla Società eventuali modifiche delle previste aliquote.

La riallocazione e la ripartizione dei contributi futuri secondo le nuove aliquote (comunicate o tacitamente confermate) avverrà con effetto il secondo venerdì del mese di giugno di ogni anno, data che costituirà altresì “giorno di riferimento” per la valorizzazione delle quote del Fondo Interno.

Resta ferma la facoltà dell’Aderente di richiedere comunque una nuova ripartizione in ogni momento con le modalità e gli effetti descritti all’art. 9.

A seguito di ogni operazione di riallocazione, la Società invierà all’Aderente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, come descritte al precedente art. 9.

Il meccanismo di ripartizione automatico delle disponibilità è gratuito, tuttavia ogni operazione successiva alla prima realizzata nello stesso anno, inteso come periodo di tempo intercorrente tra due successive ricorrenze annuali del contratto, comporterà un costo di Euro 50,00.

Art. 11 - Proroga del termine della fase di accumulo

A norma del Decreto, l’Aderente ha facoltà di differire il termine della fase di accumulo prolungando la durata della stessa anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, con facoltà di proseguire o meno nel pagamento del contributo periodico, ferme restando le modalità di valorizzazione del capitale maturato.

La Società invierà, almeno 90 giorni prima della scadenza della fase di accumulo, apposita informativa all’Aderente, il quale potrà comunicare la propria decisione in proposito unitamente alle eventuali scelte, di cui ai successivi art. 12 e 13, riguardanti la tipologia della prestazione.

Parte IV - Prestazioni

Art. 12 - Fase di Accumulo: Capitale disponibile alla scadenza

Il capitale complessivamente disponibile alla data di scadenza della fase di accumulo corrisponde alla somma dei capitali valorizzati, alla medesima data, con i criteri definiti ai precedenti art. 7 (per la parte dei contributi

eventualmente investiti nella Gestione Interna Separata "Prefin Futuro") e all'art. 8 (per la parte dei contributi eventualmente investiti nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro").

L'Aderente in tale data ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sottoforma di capitale nel limite massimo del 50% della posizione individuale maturata, al netto delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro (art. 11, comma 3, del Decreto).

La parte restante verrà corrisposta sottoforma di una rendita vitalizia da scegliere tra quelle previste ed elencate al successivo art. 13. Qualora l'importo della rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del 70% dell'intero capitale maturato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il limite del 50% di cui al presente articolo non si applica, inoltre, all'Aderente trasferito da altre forme pensionistiche individuali, o da altri fondi pensione, che risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbia preventivamente esercitato il diritto di riscatto.

Art. 13 - Fase di Erogazione: Conversione in Rendita e Opzioni

La quota di capitale disponibile a scadenza e non liquidata immediatamente, verrà convertita in rendita.

La rendita rivalutabile iniziale determinata alla scadenza del contratto, e dovuta all'Aderente medesimo, è di tipo vitalizio, cioè viene corrisposta vita natural durante dell'Aderente.

La rateazione del pagamento della rendita da parte della Società può avvenire, a scelta dell'Aderente, con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La scelta deve essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la Società effettuerà il pagamento con rateazione annuale.

La rateazione della rendita non è modificabile durante la fase di erogazione.

Su richiesta dell'Aderente, da effettuarsi con le medesime modalità sopra indicate, la rendita risultante dalla conversione della parte di capitale disponibile a scadenza e non ritirato, potrà essere trasformata in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato;

b) una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 10 anni, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Aderente in tale periodo, e poi vitalizia.

Nel primo caso l'Aderente, unitamente alla designazione, dovrà comunicare le generalità e i dati anagrafici del beneficiario reversionario designato.

Per gli altri casi previsti, i coefficienti di conversione in rendita vitalizia del capitale sono indicati nel "Documento sull'erogazione delle Rendite", allegato alle presenti Condizioni generali di contratto, per ogni tipologia prevista di rateazione del pagamento della rendita stessa. L'ammontare della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il capitale da convertire per il relativo coefficiente, in relazione all'età dell'Aderente alla data di scadenza, alla sua data di nascita e alla rateazione di pagamento prescelta.

La rendita vitalizia iniziale determinata alla scadenza della fase di accumulo del contratto - qualunque sia la forma prescelta tra quelle disponibili sopra elencate - verrà annualmente rivalutata sulla base dei rendimenti realizzati dalla Gestione Separata "Prefin Futuro". La misura e le modalità di determinazione della rivalutazione della rendita sono indicate all'art. 14.

La prestazione pensionistica si estingue immediatamente in caso di morte dell'avente diritto, sia esso l'Aderente stesso o, in caso di reversibilità, il beneficiario designato, salvo che non sia stata richiesta l'erogazione certa per i primi dieci anni, conteggiati a far data dall'insorgenza del diritto all'erogazione della prestazione. In tal caso, il diritto all'erogazione certa cessa allo scadere di detto periodo.

La rendita viene erogata in via posticipata e non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

13.1- Prestazione erogata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Gli aderenti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte della Compagnia e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'Aderente.

L'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la RITA, nei seguenti due casi:

- abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.

Di conseguenza solo agli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.

L'Aderente potrà decidere quanta parte del montante accumulato destinare alla Rendita Temporanea e potrà richiedere la prestazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta, indicando la percentuale di smobilizzo della posizione maturata.

Qualora l'Aderente non utilizzi l'intera posizione individuale a titolo di rendita temporanea, conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla porzione residua di montante individuale.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione da parte della Compagnia così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. In entrambi i casi, la posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimarrà gestita attraverso la linea di investimento più prudente prevista dal PIP.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario della linea di investimento in cui il montante destinato alla rendita temporanea è stato investito.

Le periodicità di erogazione della rendita temporanea è trimestrale.

Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale, nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferita l'intera posizione individuale e, quindi, anche il residuo montante destinato alla RITA con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo quanto previsto nel caso decesso dell'Aderente.

Art. 14 - Rivalutazione della Rendita durante la fase di erogazione

La prestazione pensionistica, erogata secondo quanto disposto all'art. 13, verrà rivalutata per tutta la fase di erogazione sulla base del medesimo rendimento finanziario della Gestione Interna Separata "Pefin Futuro" richiamato all'art. 7.

In particolare:

- il rendimento annuo da attribuire alla rendita assicurata si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario complessivo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Pefin Futuro" - di cui al punto 4 del Regolamento allegato - un valore di base pari a 1,3 punti percentuali. Tale valore, trattenuto dalla Società, cresce di un importo pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Pefin Futuro" superiore al 4%.
- La misura della rivalutazione sarà pari al rendimento così definito, diminuito del tasso tecnico dello 0,5%, già riconosciuto nella determinazione del valore della rendita iniziale.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, la rendita in erogazione verrà rivalutata aumentando la rendita assicurata all'anniversario immediatamente precedente di un importo pari al prodotto di quest'ultima per la misura di rivalutazione fissata come sopra. L'aumento della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato all'Aderente.

Art. 15 - Prestazione per il caso di decesso dell'Aderente

La Società assicura il rischio di morte dell'Aderente nel corso della fase di accumulo per qualsiasi causa, senza limiti territoriali e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Aderente.

Ai sensi del Decreto la posizione individuale è, in questa evenienza, riscattata totalmente dagli eredi o dagli eventuali diversi Beneficiari precedentemente indicati dall'Aderente stesso. Il capitale viene corrisposto dalla Società nella misura e secondo le modalità descritte al successivo art. 16, comma a).

Art. 16 - Riscatto della Posizione Individuale

Il valore di riscatto lordo, disponibile nei casi sotto elencati previsti dal Decreto, è pari al capitale complessivo maturato fino a quel momento, corrispondente alla somma dei capitali valorizzati, alla medesima data, con i criteri definiti ai precedenti art. 7 per la parte dei contributi eventualmente investiti nella Gestione Interna Separata "Prefin Futuro", e all'art. 8 per la parte dei contributi eventualmente investiti nel Fondo Interno "Italiana Previdenza Futuro".

a) Riscatto per decesso

In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza della fase di accumulo, il contratto viene riscattato totalmente dagli eredi o dai Beneficiari designati: la Società, in questo caso, corrisponde agli aventi diritto il 100% del capitale disponibile sopra descritto, senza l'applicazione di alcun costo.

b) Riscatto parziale e totale

Ai sensi del Decreto, l'Aderente può riscattare la posizione individuale maturata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

In questo caso la posizione individuale può essere riscattata nella misura massima del 50%;

- in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in misura totale;

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Il valore di riscatto lordo corrisponde al 100% del capitale disponibile, come descritto al primo comma del presente articolo, senza l'applicazione di alcun costo.

In caso di riscatto parziale, il contratto rimarrà in vigore per la posizione individuale residua, pari all'importo maturato e non riscattato. In caso di riscatto totale, il contratto verrà risolto. Non può essere richiesto il riscatto se non nei casi e nei termini sopra indicati.

Art. 17 - Anticipazioni

Ai sensi del Decreto, l'Aderente può richiedere un'anticipazione sulla propria posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a)** in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Per "posizione individuale maturata" si intende il capitale complessivo maturato fino a quel momento, come definito al primo comma dell'art. 16.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle eventuali anticipazioni già percepite e non reintegrate.

Maggiori informazioni, e l'elenco della documentazione necessaria per la richiesta di anticipazioni nelle varie casistiche, sono riportate nel "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla Nota Informativa del Piano Individuale Pensionistico.

Nessun costo verrà applicato per l'esercizio di questa facoltà.

Art. 18 - Trasferimento della Posizione Individuale

a) Trasferimento verso altre forme di Previdenza Complementare:

Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione, l'Aderente ha la facoltà, senza specifiche motivazioni, di trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.

Ai sensi del Decreto, l'Aderente può trasferire, anche prima del suddetto periodo minimo di due anni, la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle Condizioni generali di contratto.

La somma disponibile per il trasferimento sarà pari al 100% della posizione individuale maturata al netto delle spese di amministrazione determinate all'art. 19 b.1).

A seguito del trasferimento, il contratto verrà risolto.

b) Trasferimento da altre forme di Previdenza Complementare:

Le posizioni accantonate presso altre forme pensionistiche complementari, di cui al Decreto, possono essere trasferite con conseguente applicazione delle presenti Condizioni generali di contratto.

Le prestazioni corrispondenti alle disponibilità trasferite verranno eventualmente integrate nella posizione individuale senza tuttavia l'applicazione dei costi previsti sui contributi, indicati all'art. 19.

Parte V - Spese e basi tecniche

Art. 19 - Spese

La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** un costo in percentuale sui contributi versati, compresi quelli aggiuntivi ma esclusi quelli derivanti dal trasferimento da altra forma previdenziale complementare, pari al 4,5%;

a.2) **indirettamente a carico dell'Aderente**, come prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata. Il prelievo è pari a 1,3 punti percentuali e cresce di un importo pari a un decimo di punto per ogni punto intero di rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata superiore al 4%;

a.3) **indirettamente a carico dell'Aderente**, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno, pari all'1,9% su base annua.

b) spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:

b.1) in percentuale sulla posizione individuale trasferita, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare: un costo pari allo 0,3% della posizione individuale trasferita, con un massimo di Euro 100,00, prelevato dalla posizione stessa;

b.2) in cifra fissa, per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno o per l'adeguamento al profilo di investimento predefinito dalla Compagnia: un costo di Euro 50,00 per ciascuna operazione di riallocazione, successiva alla prima e realizzata nello stesso anno, inteso come periodo di tempo intercorrente tra due successive ricorrenze annuali di polizza.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite: tale costo è pari all'1,25% su base annua. Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita tramite prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata. Il prelievo è pari a 1,3 punti percentuali e cresce di un importo pari a un decimo di punto per ogni punto intero di rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata superiore al 4%

Art. 20 - Basi tecniche del Contratto e loro Rivedibilità

20.1 Gestione Interna "Prefin Futuro" - Basi tecniche di rivalutazione del Capitale

a) Garanzia minima di Rivalutazione

Il capitale assicurato relativo alla Gestione Interna verrà rivalutato ogni anno con il riconoscimento di un tasso annuo non inferiore allo 0,1%, che costituisce pertanto la garanzia minima di rivalutazione.

b) Rivedibilità delle Basi tecniche di rivalutazione del Capitale

La Società si riserva il diritto di modificare la misura del tasso di interesse garantito, di cui al precedente punto a), nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento n.21 Isvap del 28 marzo 2008. In tal caso la modifica, effettuata con i limiti e le modalità indicate all'art. 20.3, riguarderà comunque soltanto i capitali originati dai versamenti successivi all'entrata in vigore di detta modifica.

20.2 Basi tecniche di determinazione dei coefficienti di conversione in Rendita

a) Basi demografiche e finanziarie

I coefficienti di conversione in Rendita del capitale maturato alla scadenza della fase di accumulo, indicati nel "Documento sull'erogazione delle Rendite" allegato alle presenti Condizioni generali di contratto, sono determinati utilizzando la tavola demografica A62 distinta per anno di nascita e riconoscendo un tasso tecnico annuo dello 0,1% (base finanziaria), che costituisce pertanto la garanzia minima di rivalutazione della corrispondente rendita.

b) Rivedibilità delle basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione

La Società si riserva il diritto di modificare, con i limiti e le modalità indicate all'art. 20.3, i coefficienti di conversione in rendita sulla base della eventuale variazione delle probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte da qualificati organismi pubblici (quali ad esempio ISTAT, Ministeri, Autorità di Controllo, Ragioneria Generale dello Stato), confermate dalle rilevazioni statistiche condotte sul portafoglio assicurativo in essere presso la Società.

c) Rivedibilità delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione

La Società si riserva inoltre il diritto di modificare la misura del tasso di interesse garantito (tasso tecnico) di cui al precedente punto a), previsto nei coefficienti di conversione del capitale in rendita. In tal caso la modifica, effettuata con i limiti e le modalità indicate all'art. 20.3, riguarderà comunque soltanto i capitali originati dai versamenti successivi all'entrata in vigore di detta modifica.

20.3 Limiti e Condizioni delle modifiche

In ogni caso la modifica della misura del tasso di interesse garantito - per il capitale e/o per la rendita - e dei coefficienti di conversione in rendita, non potrà essere effettuata:

- prima che siano interamente trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto;
- nei tre anni precedenti l'inizio di erogazione della rendita facendo in ogni caso riferimento ai limiti di età previsti dal regime obbligatorio di appartenenza;
- durante l'erogazione della rendita.

20.4 Modalità di comunicazione delle eventuali variazioni all'Aderente

La Società comunicherà all'Aderente l'eventuale modifica del tasso garantito utilizzato per la rivalutazione del capitale e/o dei coefficienti di conversione in rendita e del tasso tecnico garantito utilizzato per il loro calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata.

Nell'ipotesi in cui la modifica di uno degli elementi descritti produca effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, potrà avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Parte VI - Norme finali

Art. 21 - Pagamento delle prestazioni

La richiesta di pagamento delle somme spettanti, a seguito di eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata alla Società tramite:

- comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla Sede o presso l'Agenzia della Società a cui è assegnato il Piano Individuale Pensionistico, oppure:
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede della Società.

Ai fini della determinazione della prestazione del valore di riscatto, come data di ricevimento della richiesta presso la Società si considera quella di consegna della richiesta alla rete di vendita, opportunamente documentata, ovvero di ricezione della lettera raccomandata.

Per tutti i pagamenti dovranno preventivamente essere consegnati alla Società i documenti elencati nell'allegato alle presenti Condizioni: "Documentazione richiesta per ogni evento di Liquidazione", necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Dal momento del ricevimento della documentazione completa, comprensiva dell'originale del Piano Individuale Pensionistico e delle eventuali appendici, la Società esegue il pagamento entro:

- Riscatto (totale o parziale) e Trasferimenti ad altra forma pensionistica: 180 giorni;
- Anticipazioni: 60 giorni;
- Ogni altro evento: 30 giorni.

Ai fini dell'individuazione della scadenza del termine per il pagamento, qualora la richiesta di liquidazione sia effettuata presso la rete di vendita, si considera il momento della consegna dei documenti alla rete stessa.

Decorso il termine sopra indicato, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari a partire dal termine stesso, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell'art. 13, al termine del

periodo di rateazione prescelto dall'Aderente. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o l'Agenzia della Società a cui è assegnato il Piano Individuale Pensionistico.

Art. 22 - Comunicazioni dell'Aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al PIP ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica alla Società l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

L'Aderente iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

Nel corso dell'erogazione della rendita vitalizia l'avente diritto (l'Aderente stesso o il beneficiario reversionario) dovrà produrre con periodicità annuale apposita documentazione comprovante l'esistenza in vita.

Art. 23 - Prestiti

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 24 - Imposte

Eventuali imposte future relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari.

Art. 25 - Pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità

Le posizioni individuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 26 - Foro Competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del comune di residenza, o del domicilio elettivo, dell'Aderente o del Beneficiario.

Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti di seguito indicati:

- Originale del contratto e degli eventuali allegati (salvo che per il caso di richiesta di un riscatto parziale o di una Anticipazione);
- Coordinate bancarie di un conto corrente intestato all'Aderente (o ai Beneficiari).

Oltre a:

Pagamento delle prestazioni assicurate in caso di vita dell'Aderente:

a) Anticipazioni:

Le anticipazioni richieste dall'Aderente nei casi previsti dal Decreto devono essere accompagnate dalla documentazione riportata nel "Documento sulle Anticipazioni" allegato alla Nota Informativa del Piano Individuale Pensionistico, in relazione alla specifica casistica.

b) Liquidazione delle prestazioni assicurate alla scadenza:

- fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
- documentazione attestante la maturazione dei requisiti per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza (Es.: certificazione dell'INPS);
- eventuale indicazione della tipologia di rendita prescelta e della quota del valore della posizione maturata da erogare in forma di capitale (in caso di mancata specificazione la Società erogherà all'Aderente l'intera prestazione in forma di rendita vitalizia annuale);
- durante la fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (o del Beneficiario reversionario), anche in forma di autocertificazione, da esibire con periodicità annuale, 30 giorni prima della data di corresponsione della prima rata di rendita dell'anno in corso.

c) Riscatto totale o parziale:

- fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
- indicazione (importo e data di versamento) dell'ultimo contributo pagato;
- eventuale indicazione della quota percentuale del valore della posizione maturata da riscattare, o il valore dell'importo;
- documentazione idonea che attesti la facoltà di riscattare la posizione individuale ai sensi del Decreto (vedi art. 16 delle Condizioni generali di contratto).

d) Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare:

- dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale comprensiva di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento stesso;
- idonea documentazione che attesti i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare cui l'Aderente acceda in relazione alla nuova attività (solo nel caso di trasferimento entro i primi 2 anni dalla decorrenza del contratto).

e) Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

- la documentazione specificata nell'apposito "Modulo di richiesta RITA".

Pagamento delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Aderente:

- certificato di morte dell'Aderente;
- richiesta sottoscritta dagli aventi diritto;
- atto notorio (in originale o in copia autenticata) che attesti la non esistenza del testamento, con indicazione degli eredi legittimi. Per importi liquidabili non superiori a Euro 15.000,00 è ammesso l'atto sostitutivo di notorietà;
- copia autenticata del testamento, se esistente;
- nel caso di presenza di eredi minorenni o incapaci: decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto;
- coordinate bancarie di ogni Beneficiario.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti sono a carico degli aventi diritto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “PREFIN FUTURO”

1. Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Italiana Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “PREFIN FUTURO” (di seguito “Fondo”).

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è **annualmente sottoposta a verifica** da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 5. e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Italiana Assicurazioni S.p.A. sulla base delle riserve matematiche.

3. Obiettivi e politiche di investimento

La politica degli investimenti è orientata alla prudenza, con l'obiettivo di realizzare rendimenti stabili nel medio-lungo periodo e flussi di cassa compatibili con la struttura e composizione delle passività tenendo conto dei minimi garantiti previsti, in un'ottica di gestione integrata di attivo e passivo.

La preferenza negli investimenti è rivolta ai titoli obbligazionari “investment grade” quotati denominati in euro, accanto ad una adeguata diversificazione su ampia parte dello spettro degli attivi investibili, anche attraverso l'impiego di OICR, al fine di ottimizzare il rendimento del portafoglio tenendo comunque conto dei livelli di rischio.

Sono definite le seguenti tipologie di attivi investibili e fissate le relative limitazioni previste dalla gestione:

- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria del reddito fisso, compresi gli OICR relativi, può variare da un minimo del 70% ad un massimo del 100%; al suo interno si identificano le seguenti sotto classi: a) le obbligazioni ad alta sicurezza, comprendenti Titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o pubblici di Stati membri o da organizzazioni sovranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri, nonché le obbligazioni garantite (quali i covered bonds) emesse da entità con sede nell'Unione Europea o nei Paesi OCSE: i limiti di riferimento sono un minimo del 45% ed un massimo del 90% del portafoglio; b) le obbligazioni societarie emesse da entità con sede nell'Unione Europea o nei Paesi OCSE hanno limiti di riferimento dal 10% al 40% in generale, e limite massimo specifico del 20% per obbligazioni aventi rating da “BBB+” a “BBB-” od equivalenti; c) le obbligazioni societarie non “investment grade”, per le quali almeno la metà delle principali agenzie che mostrano un rating, lo abbiano fissato al di sotto della “BBB-” o equivalente, hanno un limite massimo del 5%; d) le obbligazioni dei cd. Paesi Emergenti (identificabili in linea di massima come i Paesi non Unione Europea e non OCSE) hanno un limite massimo del 10%; e) le cd. “Asset Backed Securities” (ABS), cartolarizzazioni e titoli assimilabili, con un limite massimo complessivo del 5%, dovranno prevedere il rimborso del capitale a scadenza, avere il più elevato grado di priorità nell'emissione ed avere un rating pari almeno ad “A” od equivalente;
- la percentuale degli impieghi destinata alla categoria azionaria non potrà superare il 20% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti “alternativi” non potrà superare il 5% del portafoglio, con un massimo dell'1% per singolo attivo;
- la percentuale degli impieghi destinata agli investimenti immobiliari ha un limite massimo del 10% del portafoglio;
- la percentuale degli impieghi destinata agli strumenti di liquidità, a pronti contro termine e simili, può arrivare

- al massimo al 15% del valore del portafoglio;
- il limite di esposizione complessiva verso una singola controparte emittente non governativa non può eccedere il 7% del valore del portafoglio; ai fini del calcolo sono considerate tutte le tipologie di attivi con riferimento all'intero Gruppo di appartenenza della controparte, ad esclusione delle emissioni con rating "AAA";
- è possibile acquistare titoli illiquidi, cioè non quotati o non scambiati in modo frequente, per un ammontare complessivo massimo pari al 20% del valore del portafoglio.

Italiana Assicurazioni S.p.A. può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

In relazione ai rapporti con le controparti collegate alla Compagnia definite dall'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30, ai fini di tutelare i contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, sono determinati i seguenti limiti di operatività con tali soggetti, fermi restando i limiti sopra descritti:

- qualsiasi transazione deve essere attuata a condizioni di mercato;
- non possono essere effettuate operazioni aventi per oggetto partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati liquidi ed attivi;
- non possono essere effettuate compravendite di immobili;
- eventuali operazioni in titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi sono soggette ad un limite massimo di 2 milioni di euro per anno;
- l'investimento in attivi emessi, gestiti o amministrati dalle controparti di cui sopra - per singola società o Gruppo di appartenenza - è soggetto ad un limite complessivo massimo del 25% del valore del portafoglio, esclusi gli impieghi in conti correnti e depositi bancari.

4. Tipologia di polizze

Il Fondo è dedicato a forme pensionistiche individuali con partecipazione agli utili.

5. Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Possono inoltre gravare sul Fondo le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla Covip ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Piano Individuale Pensionistico.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Italiana Assicurazioni S.p.A. in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Italiana Assicurazioni S.p.A.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

6. Modifiche al regolamento

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

7. Fusione o scissione con altri Fondi

Italiana Assicurazioni S.p.A. si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o scissione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o scissione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Italiana Assicurazioni S.p.A. provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "Italiana Previdenza Futuro"

Articolo 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Italiana Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata "Società", ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un fondo interno assicurativo Italiana Previdenza Futuro", in seguito per brevità definito "Fondo Interno" o "Fondo", costituito da un'unica Linea di Investimento.

Tale Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo gestito dalla stessa e non è distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

Articolo 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all'Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come fondo ad accumulazione.

Il valore delle quote della Linea presente nel Fondo determina la prestazione delle polizze ad essa collegate.

La Linea di Investimento del Fondo, dettagliatamente descritta all'Art. 6, è contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

Articolo 3 - Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze emesse dalla Società per l'attuazione di Piani Pensionistici Individuali, ai sensi dell'Art. 13, comma 1.b), del D.lgs. 252/2005, e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Articolo 4 - Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti ai successivi Artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Criteri di investimento del Fondo

L'investimento sarà effettuato in azioni di uno o più comparti SICAV o in quote di OICR sia di diritto lussemburghese sia di diritto comunitario, ovvero in altri titoli azionari ed obbligazionari.

In ogni caso, i titoli suddetti devono possedere i requisiti richiesti dalla Direttiva 85/611/CEE e dalla circolare Isvap 474/02, come modificate ed integrate alla data delle Condizioni generali di contratto.

L'investimento in strumenti finanziari derivati, in particolare, è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa assicurativa vigente.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli investimenti effettuati.

Articolo 6 - Le Linee di Investimento

La Linea prevede un investimento dell'importo conferito alla Linea medesima secondo una specifica strategia prestabilita. La Linea presente nel Fondo alla data di redazione del presente Regolamento è:

"Previdenza Futuro Aggressiva"

La Società investe i capitali conferiti alla Linea di Investimento "Previdenza Futuro Aggressiva" secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Tipologia dei Comparti	Limiti Percentuali
Liquidità e investimenti a breve termine	da 0% a 30%
Azioni Europee	da 20% a 100%

Finalità: consentire una crescita del capitale nel lungo periodo, mediante forte concentrazione degli investimenti nel comparto azionario, con possibilità di elevata variabilità dei risultati nel corso del tempo, rispondendo alle esigenze di chi intende effettuare un investimento di ampio respiro. Le scelte

d'investimento saranno stabilite in funzione delle prospettive dei mercati di riferimento. Inoltre la selezione dei titoli azionari sarà effettuata sulla base dei fondamentali di lungo termine delle società emittenti.

Profilo di rischio: Alto (Categoria: Azionario)

Orizzonte temporale: Lunga durata (oltre 10 anni)

Benchmark: - 5% EONIA CAPITALIZATION INDEX CAPITAL BEGINNING 5 DAY
- 45% MSCI WORLD
- 50% MSCI EUROPE

Relazione con il benchmark: nella scelta degli investimenti la Linea non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l'obiettivo di massimizzare il rendimento.

Articolo 7 - Rischio di cambio

Gli investimenti sono espressi in Euro; poiché le valute dei comparti di SICAV, dei Fondi Comuni di Investimento e degli eventuali altri titoli azionari ed obbligazionari, nei quali la Linea investe, possono essere diverse dall'Euro, la conversione da dette valute in Euro comporta un rischio di cambio che non è coperto dalla Società.

Articolo 8 - Patrimonio netto del Fondo Interno

La Società calcola ogni venerdì il valore complessivo netto del patrimonio della Linea di Investimento presente nel Fondo. Qualora il venerdì di riferimento, ai fini della valorizzazione, dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Borse Valori, il valore complessivo netto della Linea sarà calcolato il primo giorno successivo di Borse aperte.

Il valore così determinato, arrotondato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione. Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni mese solare.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, pari a quello della Linea, risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 11.

Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche simili (Esempio: azioni dello stesso settore o altre obbligazioni dello stesso emittente) o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa).

Le commissioni retrocesse alla Società dai gestori di OICR sono riconosciute al Fondo.

Inoltre, nel caso in cui attraverso l'acquisto diretto di strumenti finanziari da parte del Fondo la Società maturi un credito d'imposta (su dividendi, ritenuta d'acconto su interessi bancari attivi ed altri eventuali crediti d'imposta che potrebbero maturare in capo a Italiana Assicurazioni S.p.A.), lo stesso verrà riconosciuto al Fondo.

Articolo 9 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota della Linea presente nel Fondo Interno viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 8.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto della Linea, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 8, per il numero delle quote, appartenenti alla Linea medesima, in circolazione nel medesimo giorno.

Alla data di costituzione del Fondo il valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 Euro.

Articolo 10 – Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Articolo 11 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni giorno di valorizzazione della quota con rateo di competenza sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- oneri per l'amministrazione e la gestione dei contratti assicurativi:

Linea di Investimento	Commissioni di gestione
Previdenza Futuro Aggressiva	1,90%

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

Articolo 12 - Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Articolo 13 - Scritture Contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige:

- il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso;
- un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all'Art. 8 del presente Regolamento;
- un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
 1. note illustrative;
 2. prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Linea di Investimento alla data di chiusura dell'anno solare;
 3. prospetto di sintesi della sezione di reddito per ogni Linea di Investimento nel periodo di riferimento.
 4. Regolamento del Fondo Interno.

Il rendiconto, unitamente alla relazione di certificazione di cui all'Art. 12, viene trasmesso all'IVASS entro 30 giorni dalla redazione, ed è a disposizione dei Contraenti presso la Sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. e sul sito Internet della Società.

Articolo 14 - Modifiche relative alle Linee di Investimento del Fondo

La Società si riserva la facoltà di istituire altre Linee di Investimento o di procedere alla loro eventuale liquidazione. Nel caso si rendesse necessaria la liquidazione di una Linea, le attività in essa contenute verranno liquidate al prezzo di mercato e, in tal caso, la Società informerà ciascun partecipante interessato circa la necessità di trasferire le attività in un'altra Linea – con i medesimi requisiti richiesti dalla normativa di legge – con almeno tre mesi di anticipo sulla data prevista per l'attuazione della variazione. Il Contraente potrà scegliere, senza alcun onere, il trasferimento ad altre Linee all'interno delle possibilità offerte dalla Società oppure risolvere il contratto, dandone avviso alla Società, con raccomandata A.R, entro 30 giorni dal momento di ricevimento della comunicazione.

In caso di risoluzione del contratto, la Società renderà disponibile per il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare indicata dal Contraente il controvalore delle quote accreditate sulla polizza, che saranno convertite sulla base del valore unitario risultante al primo venerdì successivo alla data di ricevimento della raccomandata presso la Sede della Società.

Qualora la Società non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di comunicazione, le modifiche stesse si intenderanno accettate.

Articolo 15 - Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "Italiana Previdenza Futuro" - esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti - potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche similari, soprattutto con riguardo alle finalità previdenziali.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati. Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati alla fusione; data di effetto della fusione.

Articolo 16 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. VITCC70026



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.